LEGISLATURA XXVI — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — 1º TORNATA DEL 14 LUGLIO 1922

viste dalle leggi del bonificamento agrario, vale a dire di mutui di favore.

Ora il divieto di contrarre prestiti per migliorare il fondo, è certamente contrario allo spirito di quanto la legge dispone per l'enfiteusi e per la bonifica agraria.

L'articolo 1562 del Codice civile ne ammette invero la nullità, ma l'enfiteuta che sia stato o sia costretto a subire la limitazione di cui sopra, deve adire l'autorità giudizlaria e correre l'alea del giudizio, prima di poter disporre del fondo enfiteutico e delle sue accessioni.

Volendo quindi favorire il contratto di enfiteusi e la trasformazione agraria dei terreni, è necessario stabilire chiaramente in questa sede che ogni clausola contraria al miglioramento del fondo è nulla di diritto.

Solo allora l'enfiteuta, con mezzi propri, o ricorrendo al credito ordinario o speciale, potrà affrettare le auspicate migliorie del fondo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro vuole dare il suo avviso su questo emendamento?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Osservo all'onorevole Di Fausto che il suo emendamento riflette non tanto la concessione di enfiteusi regolata dalla presente legge, ma si estenderebbe a tutte quante le enfiteusi, anche quelle inerenti al regime precedente.

Io ho dovuto in un altro punto della discussione, e specialmente nei rapporti dell'enfiteusi, oppormi all'accettazione di un emendamento simile, perchè non voglio caricare questa legge di mille disposizioni le quali toccano materie ad essa non interamente legate, altrimenti si appesantisce di più; 'e d'altra parte questa non mi sembra la sede congrua per tale disposizione.

Assicuro l'onorevole Di Fausto che in quanto alla sostanza dell'emendamento se ne potrà tener conto in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Di Fausto, aderisce all'invito del ministro di ritirare il suo emendamento?

DI FAUSTO. Non v'insisto.

PRESIDENTE. È stato presentato un articolo aggiuntivo dagli onorevoli Carbonari, Marconcini, Pecoraro, Gronchi, Krekich, Stefini, Di Fausto, Aldisio:

« La presente legge è estesa anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 ». Onorevole Carbonari le sembra proprio necessario questo articolo?

CARBONARI. Ricordo la disposizione che dice:

« Il Governo del Reèautorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinare... ».

In base a quest'articolo ogni legge e ogni decreto emanati nelle provincie del Regno per essere estesi nelle nuove provincie hanno bisogno di un nuovo decreto. Per evitare queste lungaggini... (Interruzioni — Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Carbonari, la prego di non insistere, altrimenti si dovrebbe introdurre un articolo uguale in tutte le leggi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Osservo all'onorevole Carbonari che l'articolo da lui citato, e che intende alla graduale applicazione delle leggi dello Stato nelle regioni annesse, evidentemente si riferisce a tutte le leggi dello Stato, non solo quelle esistenti all'atto della pubblicazione di quella legge, ma a tutte le altre che in qualsiasi momento siano per diventare patrimonio legislativo della Nazione.

È evidente che, come giustamente osservava l'onorevole Presidente, colla proposta dell'onorevole Carbonari si verrebbe a creare un perturbamento, quasi che si potesse intendere che quell'articolo si potesse applicare ad alcune leggi e ad altre no, a seconda che esista o no una disposizione che dichiari applicabile la legge stessa alle regioni annesse.

Onde è evidente che questo coordinamento da farsi tra la legislazione vigente comunque in Italia e la legislazione che vigeva nelle regioni annesse, avviene automaticamente in base alla legge del trattato di annessione delle terre.

PRESIDENTE. Onorevole Carbonari, ella insiste?

CARBONARI. Ritiro la mia proposta. PRESIDENTE. Prima di passare agli ultimi due emendamenti, sarà opportuno prendere in esame il n. 2 del secondo comma dell'articolo 16 (già 23) che fu sospeso, e l'ultimo comma dell'articolo 28 (già 27) che fu pure sospeso.

Rileggo l'articolo 16:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile.